



EMILIA
ROMAGNA
anci

- All'attenzione dei Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna
- All'attenzione dei Responsabili Energia ed Edilizia dei Comuni dell'Emilia-Romagna

Bologna 14/05/2015
Prot. 116

Oggetto : documentazione per l'installazione di valvole termostatiche

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento applicativo in merito alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 102/2014 e dalla Legge Regionale 26/2004 art. 25-quaterdecies comma 2, a riguardo dell'obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2016 di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare in caso di impianto centralizzato, siamo a specificare quanto segue.

Ai sensi della DGR 1366/2011, gli interventi inerenti la sola installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione sono da inquadrarsi come interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto termico ¹ per la realizzazione dei quali non è necessario, ai sensi di quanto previsto dal DPR 380/01 e LR15/2013 s.m.i., alcun titolo abilitativo.

Viceversa, è necessario depositare al Comune la seguente documentazione:

- relazione tecnica di progetto di cui di cui al punto 4.5 della DAL 156/08 smi ² a firma di un tecnico abilitato, in cui siano riportati i dettagli dell'intervento proposto e la relativa asseverazione circa il rispetto delle norme vigenti ³;
- al termine dell'intervento: dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 degli impianti realizzati.

Distinti saluti

Gianni Melloni
Direttore ANCI Emilia-Romagna



Note

¹ **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

² la relazione di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 è "sparita" dall'orizzonte normativo, per lo meno in termini referenziali. Infatti, l'art. 8 comma 1 del "vecchio" D.Lgs. 192/2005 prevedeva che:

La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata.

Attualmente, però, l'art. 8 comma 1 del "nuovo" D.Lgs. 192/2005 (modificato con L. 90/2013) prevede più genericamente che:

1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica....

Nella nostra Regione (nella quale NON si applica il D.Lgs. 192/2005, né il DPR 59/2009 che riporta anche lo schema "nazionale" di relazione tecnica) ai sensi del punto 4.5 della DAL 156/08, la relazione tecnica deve essere redatta conformemente allo schema riportato nell'Allegato 4 della medesima DAL 156/08 (e anche della DGR 1366/2011 di aggiornamento).

Nella nuova versione della LR 26/2004 (modificata - com'è noto - dalla LR 7/2014) all'art. 25 comma 4 è inoltre previsto che:

L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013.

Va però qui ricordato che l'art. 5 della LR 7/2014 "Norme di prima applicazione" prevede che

Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, ... della legge regionale n. 26 del 2004; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 e relativi allegati.

In buona sostanza, quindi, sulla base del combinato disposto delle norme sopra richiamate è opportuno parlare formalmente di **relazione tecnica di progetto di cui al punto 4.5 della DAL 156/08.**

³ Per l'intervento di installazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare potrebbero essere necessari anche altri interventi sul sistema impiantistico (ad esempio, la sostituzione della pompa di circolazione, per garantire il bilanciamento dell'impianto).